



OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA LR 12/2005, ART.13.4 s.m.i. PGT COMUNE DI CONCOREZZO

1. PREMESSA

Assolombarda ha maturato in questi anni una consolidata esperienza al fianco delle aziende associate e degli enti locali nell'affrontare e risolvere le varie problematiche incontrate sui diversi temi propri della pianificazione del territorio. D'altro canto, il ruolo delle Amministrazioni comunali nel creare condizioni atte a rendere il proprio territorio competitivo da un punto di vista economico e produttivo è quanto mai strategico, ma anche quanto mai complesso, soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale.

Quanto sopra premesso, Assolombarda, presa visione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Concorezzo adottato con delibera di C.C. n. 46 del 9 settembre 2011, valutato positivamente nel suo impianto complessivo, formula, nell'interesse generale e delle aziende associate aventi sede nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, le osservazioni di seguito riportate, distinte per documento a cui fanno riferimento.

2. OSSERVAZIONI

2.1 NORME D'ATTUAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI – TITOLO I

- **9. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONE D'USO**

Benché la disciplina prevista dal Piano delle Regole per le aree B5 a destinazione produttiva garantisca l'inserimento di funzioni artigianali a fianco di quelle propriamente produttive, si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di procedere ad una classificazione delle attività produttive più coerente con lo *status* delle attività economiche.

Gli attuali insediamenti industriali derivano da una logica di azionamento che prevedeva una rigida suddivisione degli usi tra produzione di beni e produzione di servizi, non più corrispondente all'attuale struttura del sistema economico. La categoria di "produttivo", infatti, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che si è registrata, viene inteso non più solo come produzione di beni (industria – artigianato in senso stretto), ma anche come produzione di servizi.

Il punto 9.1, invece, distingue le funzioni principali in: produttiva, artigianale di trasformazione, terziaria, artigianale di servizio.

In relazione al punto 9.2, non si considera opportuno vietare in tutte le aree a destinazione produttiva qualsiasi produzione che eserciti lavorazioni con cicli insalubri di prima classe, di seconda classe e tutte le produzioni elencate nel punto in oggetto. Benché l'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (ovvero Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) sia effettivamente tuttora vigente, è stato ampiamente superato dalle normative ambientali successivamente intervenute e dall'evoluzione dei processi produttivi, certamente più sostenibili rispetto al 1934. L'esclusione di specifiche, limitate, attività produttive potrà essere valutata dall'Amministrazione Comunale in assenza di certificazioni ambientali che ne garantiscano la sostenibilità.

2.2 NORME D'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO – TITOLO II

- **8. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

Dal momento che il Documento di Piano indica come ambiti di riqualificazione urbana (RU 2, RU 3, RU 4) diverse aree su cui attualmente operano attività produttive, è fondamentale che il Piano faccia **chiarezza circa il regime di tali attività e che ne venga garantita una permanenza efficiente**. Finché le imprese permangono, a queste andranno garantiti tutti i diritti (comprese le possibilità di ampliamento *una tantum* richieste al punto 2.3) attribuiti alle aree a destinazione produttiva.

In caso di trasformazione, lo spostamento delle attività produttive in altre aree del territorio comunale potrà essere concordato con le aziende attraverso altri e successivi strumenti (incentivi, messa a disposizione di aree a prezzo moderato, ecc.), anche in attuazione di indirizzi enunciati nel PGT.

2.3 NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE – TITOLO IV

- **4. TESSUTO EDILIZIO CONSOLIDATO DI RECENTE FORMAZIONE A DESTINAZIONE PREVALENTAMENTE RESIDENZIALE**

Al fine di garantire l'operatività delle attività produttive localizzate nel territorio comunale, le possibilità di ampliamento (nella misura massima del 10% della Slp esistente) per le attività incongrue rispetto al contesto di cui al punto d) devono essere ammesse non solo in caso di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche e di lavoro, ma anche per comprovate esigenze produttive.

- **5. ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO**

L'attuale rapidità dei cambiamenti delle esigenze di mercato impone alle imprese tempi sempre più rapidi anche nell'adeguamento dei propri spazi: è necessario che il Piano delle Regole si faccia carico di questo problema, con l'obiettivo di accogliere le impellenti esigenze entro i lotti produttivi oggi occupati, senza spingere le aziende a inutili e costose rilocalizzazioni. Pertanto, è necessario prevedere al presente punto, per gli edifici esistenti che hanno già raggiunto gli indici urbanistici ammessi nell'ambito, ampliamenti e adeguamenti anche con incrementi *una tantum* per nuove esigenze produttive. Tale indirizzo limita significativamente il consumo del suolo, permettendo il massimo e miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e garantendo la vitalità del tessuto economico locale.

Assolombarda, 18 novembre 2011